

**STATUTO ELETTRICITÀ FUTURA**  
**Unione delle imprese elettriche italiane**

## Sommario

Articolo 1: <i>Costituzione e sede</i> .....	2
Articolo 2: <i>Scopi</i> .....	2
Articolo 3: <i>Associati – Requisiti</i> .....	3
Articolo 4: <i>Associati – Ammissione</i> .....	4
Articolo 5: <i>Associati – Diritti</i> .....	5
Articolo 6: <i>Associati – Obblighi e sanzioni</i> .....	5
Articolo 7: <i>Associati – Cessazione della condizione</i> .....	6
Articolo 8: <i>Quote associative</i> .....	6
Articolo 9: <i>Organi associativi</i> .....	7
Articolo 10: <i>Assemblea - Funzioni</i> .....	8
Articolo 11: <i>Convocazione e funzionamento dell'Assemblea</i> .....	8
Articolo 12: <i>Diritto di voto in Assemblea</i> .....	9
Articolo 13: <i>Deliberazioni dell'Assemblea</i> .....	10
Articolo 14: <i>Presidente</i> .....	10
Articolo 15: <i>Commissione di designazione del Presidente</i> .....	11
Articolo 16: <i>Vice Presidenti</i> .....	12
Articolo 17: <i>Consiglio Generale</i> .....	12
Articolo 18: <i>Comitato Strategico</i> .....	15
Articolo 19: <i>Direttore Generale</i> .....	16
Articolo 20: <i>Proviviri</i> .....	16
Articolo 21: <i>Revisori legali</i> .....	18
Articolo 22: <i>Deliberazioni e resoconti delle riunioni</i> .....	18
Articolo 23: <i>Bilancio</i> .....	19
Articolo 24: <i>Patrimonio sociale</i> .....	19
Articolo 25: <i>Durata e scioglimento dell'Associazione</i> .....	19
Articolo 26: <i>Norme transitorie</i> .....	19
Articolo 27: <i>Clausole generali</i> .....	19

### **Articolo 1: *Costituzione e sede***

1. E' costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane - in breve "Elettricità Futura", appresso anche indicata "Associazione". Elettricità Futura ha sede legale in Roma e dispone di una sede operativa a Milano.
2. Elettricità Futura è una libera associazione, apolitica e apartitica, senza fini di lucro. Può promuovere, sostenere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, funzionali ad un più efficace perseguimento degli scopi associativi.
3. Elettricità Futura persegue la tutela degli interessi delle imprese operanti nella filiera elettrica con sede legale nel territorio nazionale, nonché delle imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
4. Elettricità Futura aderisce alla Confederazione Generale dell'industria italiana - di seguito denominata Confindustria - assumendo il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Associati. In particolare, Elettricità Futura adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo conformemente alle indicazioni contenute nei regolamenti confederali ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
5. Il logo confederale può essere utilizzato dagli Associati effettivi, affiancato al nome dell'Associazione, per esplicitare l'appartenenza al sistema confederale previa autorizzazione di Elettricità Futura. Il logo non può essere utilizzato per fini commerciali e/o di business, sia direttamente che indirettamente.

### **Articolo 2: *Scopi***

1. Elettricità Futura si propone in tutte le sedi - istituzionali, politiche ed economiche - la tutela degli interessi degli Associati, assumendone la rappresentanza e promuovendo e coordinando le opportune iniziative comuni, fatto salvo il diritto di ogni associato di rappresentare singolarmente e autonomamente i propri interessi presso le sedi competenti. La predetta tutela comprende anche l'ambito delle relazioni industriali e la funzione di rappresentanza nei confronti delle organizzazioni sindacali, fatti salvi i casi in cui l'impresa associata o il gruppo societario di appartenenza svolga l'attività prevalente in altri ambiti industriali adottando un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello elettrico.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi Elettricità Futura:
  - a. concorre all'approfondimento delle tematiche settoriali, nonché dei problemi a esse connessi e all'elaborazione di specifiche proposte per la loro soluzione;
  - b. contribuisce allo sviluppo delle attività concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, nel quadro degli indirizzi della politica energetica nazionale, europea ed internazionale;
  - c. rappresenta collettivamente gli Associati presso gli Organi e gli Enti istituzionali e, più in generale, le sedi di interlocuzione esterna, in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

- d. promuove l'adozione di misure di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi;
  - e. svolge opera di consulenza, informazione e assistenza in favore degli Associati su temi e argomenti di interesse generale per il settore;
  - f. assicura la definizione e la gestione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico e degli accordi sindacali ad esso connessi;
  - g. assiste gli Associati in merito alle problematiche del diritto del lavoro e a quelle concernenti la previdenza e l'assistenza sanitaria, con riguardo agli accordi integrativi previsti a livello settoriale;
  - h. cura le relazioni e i rapporti con le altre associazioni e federazioni di Confindustria, le associazioni sindacali e con ogni altra organizzazione e gruppo di opinione interessato alle tematiche del settore elettrico;
  - i. promuove ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti, convegni e altre iniziative sui temi connessi agli scopi suindicati;
  - j. provvede alla raccolta, elaborazione e ove necessario alla diffusione di norma in forma aggregata e anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, di dati e informazioni relativi alle attività del settore nonché di ogni altro documento attinente l'attività dell'industria elettrica.
3. Elettricità Futura persegue le finalità e assolve ai compiti e alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e competenze fra le componenti del sistema.
4. Per il perseguimento degli scopi associativi, Elettricità Futura può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali nonché promuovere intese e accordi, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, con Enti, Associazioni di imprese, Organismi, Istituti ed altri soggetti che svolgono attività connesse con quelle rappresentate dall'Associazione stessa.

### **Articolo 3: *Associati – Requisiti***

1. Possono far parte di Elettricità Futura, come Associati effettivi, imprese e gruppi societari che rientrino in una delle seguenti categorie, in cui sono inquadrate:
  - a. "produzione termoelettrica", ovvero i soggetti che generano energia elettrica prevalentemente mediante impianti da fonti non rinnovabili, destinando l'energia prodotta sia al mercato, sia ad usi propri;
  - b. "produzione da fonti rinnovabili", ovvero i soggetti che generano energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dalle vigenti disposizioni di legge, destinando l'energia prodotta sia al mercato sia ad usi propri;
  - c. "infrastrutture", ovvero i soggetti che svolgono attività di trasporto dell'energia elettrica di terzi sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
  - d. "rivendita", ovvero i soggetti che acquistano energia elettrica all'ingrosso per rivenderla ad altri operatori o a clienti finali;
  - e. "generazione distribuita ed efficienza energetica", ovvero i soggetti che generano energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dalle vigenti disposizioni di legge, con potenza elettrica complessivamente installata minore di 5 MW, destinando l'energia prodotta sia al mercato, sia ad usi propri; fornitori di servizi di natura professionale; altri soggetti la cui attività sia complementare alla filiera della produzione.

2. Nel caso in cui l'impresa, o le imprese facenti capo a un gruppo, svolgano attività in due o più delle summenzionate categorie, saranno inquadrati in ciascuna di esse.
3. Ciascun Associato effettivo che svolga attività in più di un ambito è tenuto a esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo in ciascuno di essi. A tal fine ciascun Associato dovrà annualmente fornire tutte le informazioni necessarie all'attribuzione del diritto di voto, distintamente per ciascuna categoria in cui è rappresentato. Le modalità di elezione e sostituzione dei rappresentanti negli Organi associativi sono disciplinate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.
4. Nel caso di Associati che rientrino in una delle categorie elencate nel comma 1 e facciano parte di gruppi societari, l'adesione all'Associazione sussiste per almeno una delle imprese del gruppo, preferibilmente la controllante, con l'obbligo di comunicare il numero dei dipendenti, l'ammontare complessivo dell'energia elettrica prodotta e commercializzata e tutte le informazioni necessarie all'attribuzione del diritto di voto di tutte le imprese appartenenti al gruppo medesimo e rientranti nelle predette categorie. Per la definizione di controllo nell'ambito di un gruppo societario si rimanda a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
5. Possono aderire, sempre come Associati effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o servizi costituiti dalle imprese di cui al comma 1.
6. Possono inoltre aderire ad Elettricità Futura, in qualità di Associati aggregati, Enti, Istituti, Associazioni, Organizzazioni, imprese che non risultano classificabili in alcuna delle categorie elencate al precedente comma 1 e altri soggetti, imprenditoriali o professionali, la cui attività presenti elementi di complementarità, strumentalità e raccordo con quella dell'Associazione.
7. Le imprese che hanno requisiti per essere Associati effettivi non possono essere associate come Associati aggregati. In ogni caso, il numero degli Associati aggregati non deve alterare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento confederale in materia.

#### **Articolo 4: *Associati - Ammissione***

1. Per essere ammessi in qualità di Associato i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del presente Statuto devono comunicare le informazioni richieste dagli uffici competenti dell'Associazione e presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara espressamente di accettare le norme di questo Statuto e le deliberazioni associative nonché di impegnarsi a conformare i propri comportamenti al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
2. La domanda così pervenuta è esaminata in prima istanza dai competenti uffici dell'Associazione e quindi sottoposta al Consiglio Generale per la relativa decisione, assunta a maggioranza semplice, in occasione della prima riunione di tale Organo.
3. L'iscrizione decorre dalla data della deliberazione di ammissione assunta dal Consiglio Generale. Ai fini contributivi il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata l'ammissione. La deliberazione di ammissione è portata a conoscenza dell'interessato, nonché di tutti gli associati.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione come Associato effettivo, il proponente può ricorrere al Consiglio Generale entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, nonché al Collegio speciale dei Probiviri dell'Associazione, sempre

nel termine di dieci giorni dall'eventuale ulteriore rigetto, che si pronuncerà con decisione inappellabile nei trenta giorni seguenti alla data di ricevimento dell'istanza.

5. All'atto dell'ammissione i nuovi Associati dovranno comunicare le generalità del legale rappresentante e dei rappresentanti designati a intrattenere i rapporti con Elettricità Futura, nonché ogni altro dato, informazione o notizia aggiuntiva, eventualmente richiesta dall'Associazione.

#### **Articolo 5: *Associati - Diritti***

1. Gli Associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e servizio rese da Elettricità Futura, nonché quelle che discendono dalla loro appartenenza al sistema di Confindustria.
2. Gli Associati effettivi hanno inoltre diritto di partecipare e intervenire nell'Assemblea ed esercitano le funzioni di elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi associativi conformemente a quanto previsto nel presente Statuto, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
3. Gli Associati aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela. Partecipano e intervengono in Assemblea e nel Consiglio Generale conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

#### **Articolo 6: *Associati – Obblighi e sanzioni***

1. Ciascun Associato è tenuto a rispettare le norme di questo Statuto e i Regolamenti per la sua attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, le deliberazioni associative, i contratti collettivi nazionali di lavoro e le relative convenzioni stipulate su mandato degli stessi Associati da Elettricità Futura o dalle altre componenti appartenenti al sistema di Confindustria.
2. Ciascun Associato è tenuto a sottoporre eventuali controversie inerenti la sola vita associativa al giudizio dei Probiviri di Elettricità Futura, adeguandosi alle loro decisioni.
3. Ciascun Associato è inoltre tenuto a versare le quote associative annue secondo le modalità e i termini fissati in apposito Regolamento, nonché a fornire tutte le notizie, i dati e le informazioni necessarie al perseguimento degli scopi associativi, provvedendo con tempestività al loro aggiornamento e alla relativa comunicazione, quando ne ricorrano i presupposti e ogni qual volta gli uffici dell'Associazione ne facciano richiesta. Tali notizie, dati e informazioni, saranno tenute riservate e ne sarà data eventuale diffusione solo ai fini del perseguimento degli scopi associativi di norma in forma aggregata e anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
4. Ciascun Associato è tenuto a partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento alle riunioni degli Organi associativi di cui è chiamato a far parte ed è tenuto a non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano ledere l'immagine di Elettricità Futura, senza che ciò precluda la possibilità di rappresentare autonomamente i propri interessi.
5. Ciascun Associato effettivo non può fare parte di organizzazioni concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi a quelli di Elettricità Futura.
6. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi indicati nei commi precedenti sono passibili di censura scritta e nei casi più gravi di espulsione dall'Associazione previa audizione dell'Associato interessato che ne faccia richiesta.

7. L'espulsione dall'Associazione è comunque disposta in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, da deliberazioni degli Organi associativi o quando l'Associato adotti un comportamento incompatibile con gli indirizzi generali dell'Associazione o in contrasto con le deliberazioni adottate o con le azioni intraprese a tutela della categoria. L'espulsione è inoltre disposta per ripetuta e persistente morosità. Ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto l'espulsione dall'Associazione è decisa dal Consiglio Generale.

#### **Articolo 7: *Associati - Cessazione della condizione***

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
  - a. per scioglimento della medesima;
  - b. per decadenza, ove vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
  - c. per recesso;
  - d. per espulsione deliberata dal Consiglio Generale.
2. La cessazione dalla condizione di Associato è efficace:
  - a. in caso di scioglimento dell'Associazione, dalla data della relativa delibera;
  - b. in caso di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione formale, inviata da parte dell'Associato, con obbligo di corresponsione del contributo fino al termine dello stesso mese di calendario;
  - c. in caso di recesso, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione formale, inviata da parte dell'Associato, con obbligo di versamento della quota associativa per i dodici mesi successivi alla decorrenza del recesso medesimo;
  - d. in caso di espulsione, dal giorno successivo alla delibera, con l'obbligo di corresponsione della quota associativa fino al termine del mese di calendario nel corso del quale è stata decisa l'espulsione.
3. La cessazione per qualsiasi motivo dalla condizione di Associato non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate.
4. La modifica della ragione sociale e la cessione, totale o parziale, dell'impresa non estinguono il rapporto associativo.

#### **Articolo 8: *Quote associative***

1. Gli Associati sono tenuti a versare annualmente una quota associativa. La quota associativa è calcolata secondo le modalità e le articolazioni previste in apposito Regolamento proposto dal Consiglio Generale e approvato dall'Assemblea.
2. Nel caso in cui ad aderire a Eletticità Futura siano imprese appartenenti a uno stesso gruppo, ai fini della determinazione delle quote aggiuntive le imprese del gruppo saranno considerate come un'unica impresa.
3. Gli Associati aggregati sono tenuti a corrispondere un ammontare minimo, come fissato dal Regolamento di cui al comma 1 precedente.
4. Le quote e i contributi riscossi da Eletticità Futura a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti. Eventuali rettifiche da parte dell'Associato dei dati comunicati ai fini della determinazione del contributo associativo non possono essere accettate oltre l'anno di competenza del contributo medesimo.



5. Agli Associati non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

### **Articolo 9: *Organi associativi***

1. Gli Organi associativi sono:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Presidente e i Vice Presidenti;
  - c. il Consiglio Generale;
  - d. i Probiviri;
  - e. i Revisori legali.
2. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo onorario e gratuito, a eccezione dei Revisori legali, e non sono delegabili.
3. Possono essere chiamati a far parte degli Organi indicati al precedente comma 1, lettere b. e c. soggetti che siano espressione diretta dell'impresa associata per essere i titolari o i soci illimitatamente responsabili nel caso di imprese associate costituite come ditte individuali o professionali, o società in nome collettivo e in accomandita semplice; i Presidenti, i Vice Presidenti, gli Amministratori, i Dirigenti o delegati dall'impresa con specifica procura, nel caso di imprese costituite come consorzi, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni. Non possono far parte degli Organi associativi di cui al precedente comma 1, lettere da b. ad e., soggetti con incarichi politici, come disciplinato in materia da Confindustria.
4. Qualora nel corso del mandato vengano meno i requisiti previsti al precedente comma 3, inclusi i profili specifici di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b. del presente Statuto, in mancanza di dimissioni volontarie, i soggetti che ricoprono cariche negli Organi associativi di cui al precedente comma 1 decadono dalla carica, con delibera del Collegio speciale dei Probiviri di cui all'articolo 20 del presente Statuto.
5. La cessazione dell'Associato dall'appartenenza all'Associazione comporta la decadenza con automatica cessazione dalle cariche associative dei propri rappresentanti.
6. Possono essere chiamati a far parte dell'Organo indicato al precedente comma 1 lettera e. soggetti di cui almeno uno sia iscritto al Registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove necessario prescelti anche al di fuori delle imprese che costituiscono l'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
7. Possono essere chiamati a far parte dell'Organo indicato al precedente comma 1 lettera d. soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, anche se non ricoprono più incarichi di responsabilità nelle imprese associate, nonché, ove necessario, soggetti prescelti anche al di fuori delle imprese che costituiscono l'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
8. L'elezione in tutti gli Organi associativi deve avvenire mediante votazioni a scrutinio segreto. Ai fini dell'accesso alle cariche associative deve essere assicurato il principio della rotazione tra gli Associati.
9. Per l'elezione dei membri di ciascuno degli Organi indicati al precedente comma 1, lettere c., d., e., possono essere espresse non più di due preferenze e dovranno



essere preventivamente formate liste di candidati in numero superiore a quelli da eleggere, sulla base di indicazioni formulate dagli Associati al massimo entro centoventi giorni prima della scadenza del mandato, salvo il caso di possibile sostituzione dopo tale termine del candidato indicato, per gravi e comprovati motivi. Su tali candidature il Collegio speciale dei Probiviri è chiamato ad esprimere un parere sul profilo professionale e personale ai sensi dell'articolo 20 comma 2, lettera b. del presente Statuto.

#### **Articolo 10: *Assemblea - Funzioni***

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati effettivi e aggregati, che intervengono con il loro legale rappresentante o con il rappresentante designato a intrattenere i rapporti con l'Associazione, oppure con altra persona munita di delega scritta, in calce all'avviso di convocazione o in apposito atto.
2. L'Associato può delegare un altro Associato. Nessuno può essere portatore di più di una delega, fatta salva l'ammissione di una pluralità di deleghe all'interno di uno stesso gruppo societario associato.
3. Per partecipare all'Assemblea l'Associato deve essere in regola con il pagamento delle quote associative.
4. L'Assemblea:
  - a. determina gli indirizzi strategici dell'attività dell'Associazione;
  - b. prende visione dello stato di previsione delle spese e approva il rendiconto economico consuntivo;
  - c. elegge il Presidente, i Vice Presidenti nonché i Probiviri, i Revisori legali e il Presidente del relativo Collegio, risultando eletto colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età;
  - d. elegge i membri del Consiglio Generale votati da ciascuna categoria;
  - e. approva la misura, i criteri e le modalità di ripartizione e di corresponsione delle quote associative;
  - f. conferisce cariche associative a titolo onorario. I titolari delle cariche associative onorarie partecipano alle riunioni degli Organi associativi, senza diritto di voto;
  - g. delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando in quest'ultimo caso uno o più liquidatori e stabilendone i poteri;
  - h. decide su ogni altro argomento a essa sottoposto dagli Organi associativi.

#### **Articolo 11: *Convocazione e funzionamento dell'Assemblea***

1. L'Assemblea si tiene almeno una volta l'anno e può essere articolata in una parte privata, riservata agli Associati, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni.
2. E' ordinaria quella convocata per l'approvazione annuale del rendiconto consuntivo nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti rientranti fra le sue funzioni, incluse, se del caso, la misura, i criteri e le modalità di ripartizione e di corresponsione delle quote associative, le modifiche statutarie e la delibera di eventuale scioglimento dell'Associazione.
3. E' straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine al giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria. L'Assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Generale, o qualora il

- Presidente lo ritenga opportuno, ovvero venga avanzata motivata richiesta di convocazione da parte di un numero di Associati che rappresentino non meno del 20% (venti per cento) del totale dei voti.
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata, previa delibera del Consiglio Generale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, con modalità atte ad assicurare la ricezione dell'avviso di convocazione.
  5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità del comma 4, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
  6. L'avviso di convocazione deve in ogni caso specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
  7. Integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse al più tardi fino a 48 (quarantotto) ore prima della riunione se di iniziativa del Presidente, oppure in apertura dei lavori se richieste dal 60% (sessanta per cento) dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) di quelli totali, con esclusione di materie inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
  8. L'Assemblea si intende validamente costituita:
    - a. in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di un numero di Associati pari ad almeno il 20% (venti per cento) dei voti esercitabili;
    - b. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, con esclusione di materie inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili.
  9. La documentazione concernente gli argomenti da trattare nell'Assemblea è messa a disposizione degli Associati presso la sede di Elettricità Futura di Roma e presso la sede operativa di Milano, almeno tre giorni prima dell'adunanza.
  10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente disponibile più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono affidate al Direttore Generale.

#### **Articolo 12: *Diritto di voto in Assemblea***

1. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati, effettivi o aggregati, questi ultimi tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5, comma 3 del presente Statuto.
2. Ogni Associato ha diritto a tanti voti quanti se ne ottengono dividendo per 1000 (mille) l'importo della quota associativa annua, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore, prevedendo in ogni caso un minimo di un voto e un massimo corrispondente al 25% (venticinque per cento) del totale dei voti spettanti all'intero corpo degli Associati.
3. Qualora due o più Associati appartengano allo stesso gruppo societario, come previsto all'articolo 3, comma 4 del presente Statuto, il limite massimo del 25% (venticinque per cento) dei voti si applica all'insieme di questi Associati, ripartendo tra essi i voti complessivamente disponibili proporzionalmente alle quote associative di competenza di ciascuno.
4. Nei casi in cui le votazioni avvengano distintamente per ciascuna categoria di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto, i voti assegnati in base a quanto previsto al comma 2 precedente, sono ripartiti proporzionalmente per ciascuna categoria in cui ogni Associato è inquadrato. Il medesimo criterio si applica nel caso di Associati appartenenti a un gruppo societario.

5. Il numero dei voti spettanti a ciascun Associato è annotato in un apposito documento di cui possono prendere visione solo gli Associati in regola con i versamenti della quota associativa.

### **Articolo 13: *Deliberazioni dell'Assemblea***

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, non tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche che sono equiparate ad astensioni. Per le modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza qualificata non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti e rappresentati per delega che costituiscano almeno il 15% (quindici per cento) dei voti totali esercitabili. Per l'approvazione dello scioglimento è richiesta la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei voti esercitabili.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono di norma per alzata di mano, salvo quanto diversamente stabilito dalla stessa e quanto previsto all'articolo 9, comma 8 del presente Statuto. Le deliberazioni assunte in conformità alle disposizioni del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **Articolo 14: *Presidente***

1. Il Presidente:
  - a. ha la rappresentanza legale di Elettricità Futura di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere;
  - b. convoca e presiede l'Assemblea;
  - c. individua quattro Vice Presidenti cui può attribuire deleghe per lo sviluppo di tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione degli scopi associativi;
  - d. convoca e presiede il Consiglio Generale, sovrintendendone e coordinandone l'attività;
  - e. convoca, presiede, coordina e sovrintende il Comitato Strategico di cui all'articolo 18 del presente Statuto, individuandone i componenti e intraprendendo le iniziative in attuazione delle decisioni assunte;
  - f. può costituire strutture tecniche ed organismi interni di indirizzo o raccordo associativo, anche di carattere transitorio, con funzioni progettuali e di supporto, i cui componenti sono scelti tra gli Associati nel rispetto, compatibilmente con i temi affrontati, di un'adeguata rappresentanza degli interessi;
  - g. può nominare e revocare fino a tre ulteriori componenti del Consiglio Generale;
  - h. propone le azioni da adottare e intraprende le iniziative in attuazione delle deliberazioni associative;
  - i. provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione anche mediante l'indirizzo e il coordinamento del Direttore Generale e adempie a ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.
2. Il Presidente può adottare in caso di urgenza deliberazioni e atti di competenza del Consiglio Generale, con l'obbligo di sottoporli entro trenta giorni alla ratifica di quest'ultimo.
3. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Dura in carica per quattro anni consecutivi dalla data

dell'Assemblea che lo elegge fino all'elezione del suo successore e non può essere rieletto.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente disponibile più anziano per età, che subentra temporaneamente in tutte le sue funzioni.
5. Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per motivi diversi dalla scadenza, gli subentra il Vice Presidente più anziano per età, che ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto per l'elezione del nuovo Presidente. La Commissione di designazione del Presidente deve insediarsi nei trenta giorni successivi al suddetto subentro.

### **Articolo 15: *Commissione di designazione del Presidente***

1. Per la designazione del candidato o dei candidati alla Presidenza dell'Associazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente o, se necessario, immediatamente dopo la cessazione della carica di Presidente diversa dalla scadenza ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, è costituita una Commissione di designazione, composta da tre componenti sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi.
2. Tale elenco è definito dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con il Past President laddove persista la condizione di Associato, scegliendo tra persone che siano espressione diretta degli Associati e che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Di tale Commissione non può far parte il Presidente in carica.
3. Una volta definito nella sua composizione, l'elenco dei nomi viene comunicato al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale invitando tutti coloro che siano stati inseriti nell'elenco stesso - se non già membri del Consiglio Generale - per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti della Commissione di designazione. Quest'ultima, entro una settimana, procede al proprio insediamento. Da tale momento decorre il termine massimo di sei settimane, eventualmente prorogabile, per arrivare alla designazione del candidato Presidente da parte del Consiglio Generale.
4. La Commissione di designazione, che dura in carica sino all'elezione del Presidente, ha il compito di procedere alla più ampia consultazione degli Associati, allo scopo di raccogliere proposte atte a individuare fino a tre candidati che riscuotano il consenso della base associativa, nel rispetto del principio di rappresentatività, competenza e alternanza.
5. Al termine della consultazione, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, che include le indicazioni emerse e il parere espresso dal Collegio speciale dei Probiviri sui rispettivi profili personali e professionali ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b. del presente Statuto. Dovranno comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale quelle candidature che siano appoggiate, per iscritto, da almeno il 20% (venti per cento) dei voti espressi da imprese in regola con gli obblighi associativi.
6. Il Consiglio Generale delibera a scrutinio segreto in merito alla presentazione all'Assemblea della candidatura. Risulta designato per la votazione in Assemblea il

candidato che consegue la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche.

7. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum deliberativo richiesto, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e riprendono le consultazioni da parte della Commissione stessa, che rimane in carica per un secondo mandato di consultazioni. In caso di nuovo esito negativo, viene formata una nuova Commissione di designazione, tramite sorteggio ai sensi del presente articolo.
8. Una volta designato, il Presidente individua quattro Vice Presidenti, ciascuno espressione di una delle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto, esclusa quella del Presidente e ne acquisisce il parere del Collegio speciale dei Probiviri in relazione ai rispettivi profili personali e professionali ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b. del presente Statuto.
9. La nomina congiunta dei Vice Presidenti è sottoposta dal Presidente designato all'approvazione del Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione, con votazione a scrutinio segreto, ai fini della successiva elezione in Assemblea. In caso di voto negativo del Consiglio Generale, il Presidente designato potrà presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra di Vice Presidenti.

#### **Articolo 16: *Vice Presidenti***

1. I quattro Vice Presidenti collaborano con il Presidente alla conduzione e alla rappresentanza dell'Associazione, affiancandolo nell'elaborazione degli indirizzi e nella realizzazione delle attività. Il Vice Presidente più anziano per età lo sostituisce nei casi di suo impedimento o cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato, come previsto all'articolo 14 del presente Statuto.
2. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.
3. I Vice Presidenti sono membri del Consiglio Generale e fanno parte del Comitato Strategico, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 del presente Statuto. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c. del presente Statuto.
4. I Vice Presidenti durano in carica per quattro anni fino all'elezione del loro successore e il loro mandato coincide con quello del Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti terminano il loro mandato con l'elezione del suo successore. Il loro mandato è, di norma, rinnovabile una sola volta.
5. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più dei Vice Presidenti venga a cessare dalla carica o assuma quella di Presidente per cessazione del medesimo, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

#### **Articolo 17: *Consiglio Generale***

1. Il Consiglio Generale è composto da:
  - a. Presidente e Vice Presidenti;
  - b. trentacinque componenti eletti dalle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto;

- c. Past President che manifesti la sua disponibilità laddove persista la condizione di Associato e sia mantenuta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 3, del presente Statuto.
2. Il Consiglio Generale può essere integrato fino a tre ulteriori componenti designati dal Presidente in carica, con mandato coincidente con quello del Presidente che li ha nominati. Tali componenti possono essere revocati dal Presidente che li ha designati, in caso di perdita dei requisiti per la copertura della carica, ovvero dal nuovo Presidente entrante, che può provvedere fino a tre nuove designazioni.
3. I membri di cui alla lettera b. del precedente comma 1 sono eletti dagli Associati, nelle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto, assicurando che ogni categoria sia rappresentata da sette componenti, in funzione dei voti attribuiti in base alle disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto, secondo modalità definite con Regolamento approvato dal Consiglio Generale.
4. I componenti del Consiglio Generale di cui alla lettera b. del precedente comma 1 restano in carica per un quadriennio e vengono eletti ad anni sfalsati rispetto all'elezione del Presidente. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri di nomina presidenziale restano in carica fino al termine del mandato presidenziale. In caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, i componenti di nomina presidenziale restano in carica fino all'elezione del suo successore.
5. I componenti del Consiglio Generale sono rieleggibili e/o rinominabili per un ulteriore mandato quadriennale. Di tale Organo non possono far parte più di due rappresentanti di una stessa impresa o di società appartenenti a un medesimo gruppo societario, non considerando a tal fine il Presidente e il Past President. Il limite di due rappresentanti è innalzato a tre nei casi in cui la quota associativa versata sia superiore al 20% (venti per cento) del totale dei contributi associativi.
6. La sostituzione di componenti il Consiglio Generale che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è deliberata dal Consiglio Generale medesimo di norma nella prima riunione successiva alla cessazione sulla base di quanto previsto in apposito Regolamento. Il componente subentrato dura in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio Generale o a nuova designazione nel caso di componente di cui al precedente comma 2.
7. Il Consiglio Generale:
  - a. sulla base delle candidature formulate dalla Commissione di designazione del Presidente, nonché della relazione finale sulla consultazione svolta, designa a scrutinio segreto il candidato alla Presidenza nonché, in una riunione successiva, i Vice Presidenti individuati dal Presidente designato per la successiva votazione in Assemblea ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto;
  - b. approva la nomina nel Comitato Strategico dei componenti individuati dal Presidente, ulteriori rispetto ai Vice Presidenti;
  - c. assume le iniziative necessarie alla realizzazione degli indirizzi adottati dall'Assemblea e delle direttive operative circa l'attività associativa, anche sulla base di quanto proposto dal Presidente e dal Comitato Strategico;
  - d. delibera sul rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e sullo stato di previsione delle spese;
  - e. propone all'Assemblea la misura, i criteri e le modalità di ripartizione e corresponsione delle quote associative;



- f. formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche al presente Statuto e approva le norme regolamentari per la sua applicazione;
  - g. nomina e revoca il Direttore Generale;
  - h. dispone in merito all'adesione di Elettricità Futura ad organizzazioni, Associazioni ed Enti designando, ove occorra, propri rappresentanti in seno a tali organismi;
  - i. decide l'ammissione di nuovi Associati e, sentito il parere dei Probiviri, le sanzioni a carico degli Associati inadempienti, come previsto all'articolo 6 commi 6 e 7 del presente Statuto;
  - j. si pronuncia sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
  - k. esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto e delibera in merito ad ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte del Presidente incluso lo spostamento della sede nell'ambito della medesima città.
8. Il Consiglio Generale si riunisce di norma quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
  9. Il Consiglio Generale è convocato, mediante fax o avviso telegrafico o telematico, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con almeno 72 (settantadue) ore di preavviso. L'avviso di convocazione dovrà in ogni caso riportare il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di norma entro le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la riunione dovrà essere fornita documentazione disponibile sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
  10. Integrazioni all'ordine del giorno di iniziativa del Presidente sono ammesse fino alle 24 (ventiquattro) ore precedenti la riunione o, in apertura dei lavori, qualora richiesto da almeno la metà dei suoi componenti, con esclusione, in ogni caso, di materie inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
  11. Alle singole riunioni del Consiglio Generale sono invitati permanenti di diritto i Revisori legali effettivi e i Probiviri. Possono partecipare altresì esperti invitati dal Presidente in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
  12. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente non meno di un terzo dei membri in carica, salvo il caso di adempimenti elettorali e modifiche statutarie per i quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. L'Associazione garantisce l'organizzazione delle riunioni anche attraverso la possibilità di collegamento in remoto da almeno una sede diversa da quella di convocazione.
  13. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente disponibile più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono affidate al Direttore Generale.
  14. Le deliberazioni del Consiglio Generale avvengono di norma per alzata di mano e sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Per le designazioni a scrutinio segreto non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche. Ciascun componente dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle deliberazioni da assumere con votazione palese. Per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) dei componenti totali.



15. Non è consentita alcuna possibilità di delega e il componente eletto che dovesse risultare consecutivamente assente per tre volte alle riunioni o alla metà delle riunioni nell'anno solare senza valida ragione, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con le modalità indicate al precedente comma 6.

### **Articolo 18 – Comitato Strategico**

1. Il Comitato Strategico è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, e fino a ulteriori undici componenti individuati dal Presidente tra gli Associati, la cui nomina è approvata dal Consiglio Generale, tenuto conto di un principio di equa rappresentanza della compagine associativa.
2. Il Comitato Strategico dura in carica fino al termine del mandato del Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente, dura in carica fino all'elezione del suo successore.
3. La sostituzione dei componenti il Comitato Strategico che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è effettuata dal Presidente e approvata dal Consiglio Generale. Il membro subentrato dura in carica sino alla scadenza ordinaria del Comitato Strategico.
4. Il Comitato Strategico:
  - a. contribuisce al governo dell'Associazione e collabora con il Presidente affiancandolo nell'elaborazione degli indirizzi e nella realizzazione delle attività;
  - b. decide le necessarie iniziative anche sulla base di specifiche deleghe o compiti di supporto tecnico, progettuale e di coordinamento eventualmente attribuiti dal Presidente a norma dell'articolo 14 del presente Statuto;
  - c. elabora gli indirizzi sull'attività dell'Associazione, anche in ordine ai rapporti con altri organismi e istituzioni, in coordinamento con il Consiglio Generale;
  - d. costituisce Gruppi di lavoro tecnici, approvati dal Consiglio Generale, in cui ogni Associato può nominare propri rappresentanti, con lo scopo di definire analisi e proposte su tematiche di interesse associativo;
  - e. formula proposte e suggerimenti al Presidente e al Direttore Generale in ordine all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e all'assunzione del personale dirigente;
  - f. esamina tutte le altre questioni sottopostegli dal Presidente.
5. Il Comitato Strategico si riunisce di norma ogni bimestre e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. Il Comitato Strategico è convocato con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con almeno 72 (settantadue) ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve in ogni caso riportare il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Alle riunioni potranno partecipare esperti invitati dal Presidente.
7. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza semplice dei componenti in carica. L'Associazione garantisce l'organizzazione delle riunioni anche attraverso la possibilità di collegamento in remoto da almeno una sede diversa da quella di convocazione. Le decisioni del Comitato Strategico sono assunte a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti. Ciascun componente dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita alcuna possibilità di delega.

### **Articolo 19: *Direttore Generale***

1. Il Direttore Generale collabora con il Presidente, i membri del Comitato Strategico e degli altri Organi collegiali nell'attuazione delle deliberazioni assunte. Concorre, inoltre, alla definizione delle analisi e delle proposte nell'ambito dei Gruppi di lavoro tecnici alle cui riunioni può prendere parte e pone in atto tutte le iniziative e gli interventi utili al miglior perseguimento degli scopi associativi.
2. Il Direttore Generale indirizza e coordina l'attività degli uffici e assume la responsabilità del loro buon funzionamento, anche stabilendo e risolvendo i rapporti di lavoro con il personale, comunque tutto posto alle sue dipendenze, tenendo presente quanto previsto all'articolo 18, comma 4, lettera e. del presente Statuto. Ai fini di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 2, comma 1, lettera b), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore Generale assume la funzione ed i ruoli di Datore di Lavoro.
3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ed è autorizzato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti concernenti l'attività, impegnando le risorse necessarie e assumendo i relativi impegni nei limiti previsti dalla procura del Presidente.
4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato Strategico, nel corso delle quali svolge le funzioni di Segretario.

### **Articolo 20: *Probiviri***

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da sei membri, dura in carica un quadriennio e la sua elezione avviene ad anni sfalsati rispetto a quella del Presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria nonché con ogni altra carica interna a Elettività Futura. I Probiviri possono essere rieletti al termine del loro mandato. L'elezione dei Probiviri è disciplinata con Regolamento approvato dal Consiglio generale.
2. E' compito dei Probiviri:
  - a. risolvere, anche su istanza di una sola delle Parti, le controversie di qualsiasi natura, insorte tra Associati e tra Associati e Elettività Futura, che non si siano potute dirimere bonariamente;
  - b. esprimere un parere non vincolante sui candidati a cariche direttive o a incarichi di rappresentanza esterna. Tale parere è basato su profili specifici inerenti tra l'altro l'integrità personale e professionale, la posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, la regolarità dell'inquadramento, la partecipazione fattiva alla vita associativa del candidato, il rispetto degli obblighi statutari, la non copertura di incarichi politici;
  - c. esprimere un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle cariche associative dei candidati alla Presidenza ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto;
  - d. stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di incompatibilità per quanto riguarda l'appartenenza agli Organi associativi, anche disponendo la decadenza dalle cariche ove ricorrano motivi gravi, comunque tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;

- e. assicurare, ove necessario, l'interpretazione delle norme statutarie e dei relativi regolamenti d'attuazione e garantire il corretto espletamento di tutte le procedure per l'elezione degli Organi associativi;
  - f. esprimere un parere al Consiglio Generale in merito alle sanzioni agli Associati, in particolare nel caso di loro espulsione, fatti salvi i casi di morosità;
  - g. intervenire e pronunciarsi in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti d'attuazione.
3. Per la risoluzione delle controversie viene attivato il Collegio arbitrale - costituito da tre Probiviri - con la presentazione di un ricorso entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna Parte interessata provvede nell'ambito del ricorso alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, come membro del Collegio arbitrale, tra i Probiviri eletti che non appartengono al Collegio speciale di cui al successivo comma 5 e quindi alla designazione del Presidente. Il rifiuto dell'incarico ad arbitro può avvenire solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal codice di procedura civile. Il rifiuto o l'immotivato ritardo nella nomina del proprio Proboviro di fiducia costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi. Qualora più ricorrenti proponcano un ricorso unico, viene nominato un unico Proboviro di fiducia. Il Collegio arbitrale è tenuto a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie d'incompatibilità previste dall'articolo 815 del codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
- Il Collegio arbitrale si costituisce non oltre i dieci giorni successivi alla designazione del Presidente.
- Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, di importo pari al 50% (cinquanta per cento) del contributo associativo minimo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso.
4. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data di costituzione del Collegio medesimo. In caso di necessità tale termine è prorogabile, una sola volta, per ulteriori quindici giorni. Il lodo è inappellabile, fatta salva la possibilità di ricorrere ai Probiviri di Confindustria secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi confederali, e deve essere comunicato alle Parti interessate e al Presidente di Eletticità Futura entro, e non oltre, cinque giorni dalla data della deliberazione. Il Collegio arbitrale comunica in ogni caso la controversia ai Probiviri confederali che, su propria iniziativa o richiesta del medesimo Collegio arbitrale, potranno fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia.
5. I Probiviri designano, possibilmente a rotazione annuale e a maggioranza tra loro, almeno 3 (tre) Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere le funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa, rientranti tra i loro compiti ai sensi del precedente comma 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del presente Statuto, le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre dieci giorni dalla data della loro comunicazione alla/e Parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei venti giorni successivi.
6. Le decisioni dei Probiviri sono depositate presso gli uffici dell'Associazione, che provvedono alla comunicazione agli interessati. Avverso tali decisioni è ammesso

solo il ricorso ai Probiviri di Confindustria nel rispetto dei termini previsti da normativa confederale.

7. La sostituzione dei Probiviri che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è deliberata dal Consiglio Generale di norma ricorrendo al primo nominativo della graduatoria dei non eletti, ove disponibile, sulla base di quanto previsto in apposito Regolamento. Il mandato del Proboviro subentrato scade con quello degli altri componenti il Collegio in carica.
8. I Probiviri sono invitati permanenti di diritto senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
9. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

### **Articolo 21: *Revisori legali***

1. I Revisori legali verificano la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Ai Revisori legali compete la vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, la redazione di una relazione annuale all'Assemblea sul rendiconto economico consuntivo e la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
2. Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali, nonché due membri supplenti. Il loro Presidente, che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico consuntivo. L'elezione dei Revisori legali è disciplinata con Regolamento approvato dal Consiglio Generale.
3. Il mandato dei Revisori legali ha durata quadriennale e la loro elezione avviene ad anni sfalsati rispetto a quella del Presidente.
4. I Revisori legali possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili al termine del loro mandato per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato.
5. Ai Revisori legali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato subentrano i membri supplenti, in ordine di voti riportati, sulla base di quanto previsto in apposito Regolamento. I sostituti restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvederà alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal Revisore più anziano di età.
6. I Revisori legali effettivi sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

### **Articolo 22: *Deliberazioni e resoconti delle riunioni***

1. Le deliberazioni degli Organi associativi risultano dai resoconti conservati presso gli uffici di Elettricità Futura, redatti e siglati dal Segretario nonché dal Presidente o da chi ha presieduto le riunioni.
2. I resoconti delle Assemblee sono inviati a tutti gli Associati. I resoconti delle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Strategico sono inviati ai rispettivi membri. I resoconti delle riunioni sono sottoposti ad approvazione nella prima riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

### **Articolo 23: *Bilancio***

1. La gestione economica e finanziaria dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Lo stato di previsione delle spese e il rendiconto economico consuntivo sono predisposti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Confindustria. Il rendiconto economico consuntivo è sottoposto a certificazione e trasmesso ai competenti uffici di Confindustria.

### **Articolo 24: *Patrimonio sociale***

1. Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili e immobili, dai valori a qualsiasi titolo in proprietà di Elettricità Futura nonché dalle risultanze attive della gestione accantonate dall'Assemblea, che non potranno in nessun caso essere distribuite agli Associati.

### **Articolo 25: *Durata e scioglimento dell'Associazione***

1. Elettricità Futura è costituita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
2. In caso di scioglimento anticipato le eventuali attività residue saranno devolute a organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto per legge.

### **Articolo 26: *Norme transitorie***

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto, in occasione del primo rinnovo del Consiglio Generale dopo l'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea provvede all'elezione con votazione unica a scrutinio segreto dei Vice Presidenti, il cui mandato coinciderà con quello del Presidente che li ha proposti.

### **Articolo 27: *Clausole generali***

1. Tutte le disposizioni regolamentari incompatibili o in contrasto con quelle del presente Statuto devono intendersi abrogate.
2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio ai principi e alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti attuativi di Confindustria, alle norme del Codice Civile, alle leggi e ai provvedimenti che disciplinano le Associazioni senza scopo di lucro e gli Enti non commerciali.
3. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione in Assemblea.